



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Udienza pubblica in
data 7/12/2005

OGGETTO
Liquidazione compensi a cu-
ratore fallimentare

R.G.N.28459/2002
cron. 3156
Rep. 842

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Giovanni Losavio	Presidente
dott. Donato Plenteda	Consigliere
dott. Francesco Maria Fioretti	Consigliere
dott. Carlo Piccininni	Consigliere
dott. Aniello Nappi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Licio Castellarin, domiciliato in Roma, via Torto-
lini n. 34, presso l'avv. N. Paoletti, che lo rap-
presenta e difende unitamente all'avv. L. Gugliel-
mucci, come da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Morassutti Ferramenta s.p.a., domicilia-
to in Roma, p.za Vescovio n. 21, presso l'avv. T.

4221
2005

IL CASO.it
E-3156/06

Manferoce, rappresentato e difeso dall'avv. S. de' Micheli, come da mandato a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso

il decreto del Tribunale di Pordenone depositato il 4 settembre 2002

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

udito il difensore del ricorrente, avv. N. Paolletti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M. L.A.Russo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Pordenone, chiamato a liquidare il compenso spettante al dr. Licio Castellarin, curatore del fallimento della Morassutti Ferramenta s.p.a, ha computato quali acconti già versati al curatore per tale titolo le somme liquidategli nella qualità di commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa prima del fallimento.

Ha ritenuto infatti il tribunale che debba considerarsi unica la procedura nel caso di consecuzione del fallimento al concordato preventivo non pervenuto alla fase di esecuzione; e che debba essere pertanto unico il compenso per l'attività di commissario giudiziale e di curatore fallimentare, da calcolare sulla base dell'attivo effettivamente realizzato.

Ricorre per cassazione Licio Castellarin e propone un unico complesso motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Morassutti Ferramenta s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 legge fall. e del d.m. 28 luglio 1992, n. 570.

Sostiene che anche nel caso di consecuzione del fallimento al concordato fallimentare la procedura non può essere considerata unica, sebbene sia specificamente previsto che taluni effetti della dichiarazione del fallimento debbano retroagire al momento della presentazione della domanda di concordato. Sicché il compenso al commissario giudiziale per la procedura di concordato va determinato

sulla base dell'attivo stimato, mentre il compenso al curatore fallimentare va liquidato sulla base dell'attivo effettivamente realizzato.

2. Il ricorso è fondato.

Il principio della unitarietà delle procedure concorsuali succedutesi senza soluzione di continuità, infatti, non viene affermato dalla giurisprudenza di questa Corte come autonomo criterio normativo, destinato a risolvere tutti i problemi di successione tra le procedure, bensì come enunciato meramente descrittivo di soluzioni regolative aventi specifiche e distinte fonti normative. Sicché, ad esempio, il principio viene riconosciuto a proposito della decorrenza del periodo sospetto ai fini dell'azione revocatoria fallimentare (Cass., sez. I, 11 giugno 2004, n. 11090, m. 573560, Cass., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6019, m. 562192, Cass., sez. I, 1 ottobre 1997, n. 9581, m. 508425), ma viene negato a proposito della sospensione del corso degli interessi, quando il fallimento consegna a un'amministrazione controllata anziché a un concordato preventivo (Cass., sez. I, 15 febbraio 1995, n. 1638, m. 490451, Cass., sez. I, 19 gennaio 1995, n. 584, m. 489757).

D'altro canto, per quanto possano essere considerate unitariamente a taluni effetti le diverse procedure concorsuali succedutesi, non pare discutibile che siano significativamente diverse le attività cui sono tenuti rispettivamente il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, che può prescindere dalla liquidazione dei beni del debitore, e il curatore fallimentare, che deve sempre procedere alla liquidazione dell'attivo. Tanto che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo senza cessione di beni va determinato sulla base dell'attivo inventariato, non sulla base dell'attivo realizzato (Cass., sez. I, 15 settembre 1997, n. 9149, m. 508000, Cass., sez. I, 28 marzo 2000, n. 3691, m. 535095). E in questi casi, quando al concordato preventivo segua il fallimento, le attività del commissario giudiziale e del curatore fallimentare non si sovrappongono indistintamente, ma si cumulano.

Se è vero, pertanto, che unico deve essere il compenso spettante al commissario giudiziale per l'intera procedura di concordato preventivo, dovendosi disapplicare la disposizione del decreto n. 507 del 1992 che ne duplicava l'importo in relazio-

it

ne alle fasi di omologazione e di esecuzione (Cass., sez. I, 26 agosto 2004, n. 16987, m. 576243), altrettanto vero è che vanno tenuti distinti i compensi rispettivamente spettanti al commissario giudiziale e al curatore fallimentare delle procedure di concordato preventivo e di fallimento succedutesi pur senza soluzione di continuità.

Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.

Roma, 7 dicembre 2005

Il Presidente

Locavio

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fiorenza Patrone)

[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Depart. I - Roma

14 FEB. 2006

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dr. Fiorenza Patrone)